

cui si dichiara che ad istanza di Giovanni Giorgio ambasciatore veneto il re stesso concede: libertà e sicurezza di viaggiare e trafficare in tutti i suoi stati ai veneziani, loro dipendenti, merci, cose ecc.; facoltà di farvi depositi di merci e di esportarne ciò che vorranno, pagando i diritti di legge (*tergovine*): ordine ai suoi sudditi di trattare dovunque amichevolmente i veneziani; facoltà a questi di acquistar beni immobili ed eriger case nel regno; protezione alle proprietà dei medesimi e immediato procedimento contro chi li danneggiasse; ammissione della moneta veneziana nei pagamenti. Finisce ingiungendo a tutti l'osservanza del presente, aggiungendo che ove fosse da guerra od altro minacciata la sicurezza dei veneziani e dalle loro cose, siano accolti entro le castella e luoghi muniti in cui volessero riparare; e su loro domanda si concedano ai medesimi uomini di scorta verso pagamento (v. n. 129).

Data a Visoki. — Munita del gran sigillo reale.

Segue la formola premessa da Giovanni Giorgio per autenticazione di copia del precedente in lingua slava (scritta da Restoe cancelliere del re) e dalla versione in volgare (scritta da Giovanni da Bonisio notaio d'esso Giorgio).

Data come sopra.

126. — s. d. (1422). — c. 75 (73) t.^o — Annotazione dei documenti e concessioni ottenute dagli ambasciatori al sultano nominati nel n. 99. Esse sono: La lettera n. 99; — per Alessandria: la confermazione dei patti antichi, un ordine pel fattore del *califfa*, altro a favore di Jacopo Barbarigo e soci; — per Damasco e la Siria: ordine perchè sia concesso ai veneziani di dimorare e trafficare liberamente in quei luoghi; altro che conferma gli antichi patti; un vecchio privilegio del sultano Scheik-Mahmudi già sequestrato dal sultano Thatar Daher; ordine per restituzione di 500 ducati rubati a veneziani presso Damasco; lunga ordinanza per Gerusalemme, Rama e Gaza; altre ordinanze per Aman, Gaza, Accon, Safet, Aleppo, Tripoli; simile molto diffusa per Damietta; salvocondotto ai detti ambasciatori con 10 persone di seguito per ciascuno onde possano viaggiare liberamente per tutti i domini del sultano con esenzione da dazi; simile per Giandomenico dal Ferro loro scrivano.

127. — s. d. (1422?). — c. 79 (77). — Consulto dato da Raffaele Fulgosi e Raffaele da Como dottori in ambe. Dichiarano non potere quelli di Ancona trasportar per mare merci a Segna e Fiume, essendo il *Golfo* di sola giurisdizione di Venezia.

128. — 1423, ind. I, Febbraio 3. — c. 108 (106). — Privilegio ducale che conferma a Nica e Giorgio Erman Pamalioti le concessioni fatte nel 1422 da Francesco Goro provveditore a Dulcigno, confermate da Nicolò Cappello capitano in Golfo e dai provveditori in Golfo Marco Bembo e Marco Barbo, cioè: di poter abitare in *Soacio*; se fossero espulsi *de paesio*, aver la casa di Pietro de Nico e di Nico di Pietro, che è in piazza; il possesso della vigna di *Pereste* e di ciò che ebbe la monaca *quod est Chacarich Valesse et Obria*; la metà della grande *Dobrizza* di Pamalioti, un casale detto i Bardoni che tiene Nicola Zauli schiavo (slavo?).